

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2020)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MEMMI, ABETE, BECCHETTI, DE CARLI,  
FRANCHI Franco, GUALANDI, MELELEO, PETROCELLI, PIREDDA,  
SARTI Adolfo, STERPA e ZOLLA**

*(V. Stampato Camera n. 3341)*

*approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza  
del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei  
deputati nella seduta del 23 ottobre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
3 novembre 1986*

---

**Esposizione della bandiera della Repubblica sugli uffici  
pubblici**

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La bandiera della Repubblica è esposta permanentemente come segno distintivo sugli edifici nei quali hanno sede uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

### Art. 2.

1. La bandiera deve comunque essere esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi.

2. Le regioni e gli enti pubblici locali possono esporre in via permanente i rispettivi vessilli e gonfaloni tradizionali solo se accompagnati dalla bandiera della Repubblica italiana ed in conformità alle disposizioni sull'uso di quest'ultima.

## Art. 3.

1. La bandiera può essere esposta solo se in buono stato d'uso e se su di essa o sul pennone che la reca non sono applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo.

## Art. 4.

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari e della marina mercantile.

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.